

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010, n. 6

Legge di tutela della natura e altre disposizioni. (GU n. 6 del 12-2-2011)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e minerali.

2. Sono fatte salve le seguenti norme:

a) per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;

b) in materia di pesca, di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche;

c) in materia delle acque, di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e di cui al piano di tutela delle acque;

d) in materia di tutela dei funghi, di cui alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche.

3. Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che ciò non pregiudichi la leggibilità e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso è da intendersi riferito ad entrambi i generi, purché riferito a persone fisiche.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione

1. Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell'ambiente naturale.

2. Chiunque è obbligato nell'esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilità e nella responsabilità per le fonti naturali di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.

3. L'utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed è ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi

paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.

4. Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell'avente diritto all'uso.

5. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con cio' non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.

6. La ricreazione in parti dell'ambiente naturale puo' essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attivita' ricreative.

Capo II TUTELA DELLE SPECIE

Sezione I Tutela degli animali selvatici

Art. 3 Oggetto di tutela

1. Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono protetti.

2. E' vietato porre in commercio animali che vivono allo stato selvatico.

Capo II TUTELA DELLE SPECIE

Sezione I Tutela degli animali selvatici

Art. 4 Specie animali integralmente protette

1. Sono integralmente protette le specie animali di cui all'allegato A.

2. Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

4. L'elenco delle specie animali integralmente protette puo' essere integrato dalla Giunta provinciale.

5. E' vietato:

a) catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di

riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;

b) distruggere deliberatamente o rimuovere dall'ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.

6. Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari e' consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.

7. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall'allevatore.

8. Per quanto concerne la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all'art. 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, e' comunque vietato l'utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle popolazioni.

9. E' vietato l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b), della stessa direttiva.

Capo II TUTELA DELLE SPECIE

Sezione I Tutela degli animali selvatici

Art. 5 Aree protette

1. Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell'ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono allo stato selvatico sono integralmente protette. Sono fatte salve le norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia nonche' in materia di pesca.

Sezione II Tutela delle piante a diffusione spontanea

Art. 6 Oggetto di tutela

1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette.

Sezione II
Tutela delle piante a diffusione spontanea

Art. 7
Specie vegetali integralmente protette

1. Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell'allegato B.

2. Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. L'elenco delle specie vegetali integralmente protette puo' essere integrato dalla Giunta provinciale.

4. E' vietato:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante a diffusione spontanea integralmente protette nei loro diversi stadi di sviluppo o parti di esse, conservarle allo stato fresco o essiccato, trasportarle, usarle per lavorazioni, commercializzarle, scambiarle o offrirle a scopi commerciali o di scambio;

b) modificare l'ambiente naturale delle piante a diffusione spontanea integralmente protette, in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza.

Sezione II
Tutela delle piante a diffusione spontanea

Art. 8
Specie vegetali parzialmente protette

1. Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell'art. 7.

2. Ogni persona puo' raccogliere giornalmente non piu' di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.

3. E' vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.

4. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.

5. Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all'allegato C.

6. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio puo' autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalita' di ricerca, didattiche o farmaceutiche.

Sezione II
Tutela delle piante a diffusione spontanea

Art. 9
Aree protette

1. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente.

2. E' consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all'allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi.

3. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all'allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali.

Sezione II
Tutela delle piante a diffusione spontanea

Art. 10
Utilizzazione agricola e forestale

1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si applicano all'utilizzazione agricola e forestale.

2. Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 7 e 8 le piante protette, di cui e' possibile dimostrare la provenienza da colture.

Sezione III
Norme particolari per la tutela delle specie

Art. 11
Deroghe e limitazioni

1. Per quanto riguarda le specie vegetali protette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio puo' concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluzioni e che non venga pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di diffusione naturale, tali deroghe sono concesse:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservarne gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, in particolare alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque nonche' ad altre forme di proprieta';

c) nell'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalita' didattiche o di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura e la detenzione di un numero limitato e specificato delle specie di cui all'allegato IV della direttiva habitat.

2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio trasmette ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma 1.

3. La Giunta provinciale prescrive le misure idonee per il prelievo e lo sfruttamento delle specie animali e vegetali di cui all'allegato V della direttiva habitat, qualora cio' si rendesse necessario per la loro tutela.

Sezione III
Norme particolari per la tutela delle specie

Art. 12
Animali estranei alla fauna locale

1. E' vietata l'introduzione nell'ambiente naturale di animali estranei alla fauna locale.

Sezione III
Norme particolari per la tutela delle specie

Art. 13
Organismi geneticamente modificati

1. L'introduzione di organismi geneticamente modificati e' vietata nell'ambito di:

- a) siti Natura 2000;
- b) parchi naturali, biotopi e monumenti naturali;
- c) territori contermini a laghi, compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia;
- d) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
- e) ghiacciai e circhi glaciali nonche' nell'ambito della regione alpina per la parte superiore a 1600 metri sul livello del mare;
- f) territori coperti da foreste e boschi;
- g) zone umide e sezioni aride meritevoli di tutela;
- h) superfici per le quali vengono concessi premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio;
- i) terreni sui quali e' praticata l'agricoltura ecologica.

2. La Giunta provinciale ai fini della tutela della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat prevede per le zone di cui al comma 1 adeguate zone cuscinetto esterne e misure di precauzione.

3. Fatte salve le disposizioni transitorie vigenti in agricoltura in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, pubblicata dalla Commissione europea e definita nell'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, viene disciplinata separatamente con legge provinciale.

Capo III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 14
Finalita' e misure di tutela

1. Per garantire la conservazione della varieta' delle specie e contrastare il regresso di animali selvatici e piante a diffusione spontanea, e' indispensabile assicurare il mantenimento o il ripristino dei loro habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. A tal fine devono essere effettuati interventi di tutela e conservazione differenziati.

Capo III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 15
Bacini d'acqua

1. Nei bacini d'acqua e' vietato:

- a) provocare alterazioni dei bacini d'acqua naturali e

seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l'esecuzione di opere di bonifica e di prosciugamento del terreno;

b) circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque.

Capo III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 16
Zone umide e sezioni aride

1. Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide:

- a) le aree di interrimento di acque stagnanti o a decorso lento;
- b) le formazioni di fragmiteto, tifeto, giuncheto, cariceto;
- c) i prati umidi e allagati con prevalenza di carici e giunchi;
- d) le torbiere;
- e) i boschi ripari;
- f) i boschi umidi;
- g) le aree sorgentizie;
- h) i torrenti e i fiumi con alveo ancora non regimentato e i fossi, compresa la vegetazione riparia.

2. Sono meritevoli di tutela le seguenti sezioni aride, che si caratterizzano per la ricca biodiversità e che risultano di notevole importanza per la conservazione di piante a diffusione spontanea o di animali selvatici protetti:

- a) prati aridi;
- b) le aree rocciose con vegetazione steppica;
- c) i versanti calanchivi.

3. Le zone umide meritevoli di tutela, i fossi e i rigagnoli aperti nonché le sezioni aride devono essere conservati, consentendo l'utilizzo ecosostenibile di queste superfici, purché non se ne pregiudichi la conservazione.

4. Non sono consentiti tutti gli interventi che possano distruggere o compromettere le aree di cui al comma 3.

5. Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori.

Capo III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 17
Vegetazione riparia e bosco ripario

1. È vietato dissodare o distruggere in altro modo la vegetazione riparia o il bosco ripario.

2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare in via eccezionale il dissodamento per motivi di pubblico interesse.

Capo III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 18
Tutela di siepi ed arbusti

1. Fatte salve le norme forestali, è consentito il taglio di siepi ed arbusti esclusivamente per settori, in modo da non comprometterne la conservazione.

Capo III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 19
Abbruciamento ed erbicidi

1. E' vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonche' lungo le scarpate stradali, le linee ferroviarie, i corsi d'acqua e i fossi.

2. In mancanza di valide alternative, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio puo' autorizzare nel pubblico interesse l'abbruciamento del manto vegetale limitatamente a determinate zone e a determinati periodi.

3. E' vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all'interno di aree agricole a coltivazione intensiva.

Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000

Art. 20
Finalita'

1. Al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche nel territorio della provincia di Bolzano e di partecipare alla rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva habitat, sono istituiti i siti di importanza comunitaria di cui all'allegato D e le zone di protezione speciale per gli uccelli di cui all'allegato E.

2. I confini delle zone di cui al comma 1 sono inseriti nei piani urbanistici e nei piani settoriali.

3. Gli allegati D ed E possono essere integrati dalla Giunta provinciale secondo il procedimento stabilito dalla normativa comunitaria.

Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000

Art. 21
Misure di tutela

1. Le misure di tutela da adottare sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario nella loro area di diffusione naturale.

2. Per i siti Natura 2000 la Giunta provinciale stabilisce, all'occorrenza anche mediante l'approvazione di piani di gestione, quanto segue:

a) gli obiettivi di tutela che riguardano in particolar modo la tutela e il ripristino degli habitat prioritari e delle specie prioritarie;

b) le misure di conservazione.

Gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione si conformano alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva habitat nonche' delle specie di cui all'allegato I della direttiva uccelli. Per quanto riguarda l'habitat di queste ultime, sono previste misure speciali di conservazione, da applicarsi all'occorrenza anche al di fuori dei siti Natura 2000, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie stesse

nella loro area di distribuzione.

3. Nell'ambito dei siti Natura 2000 e' vietato degradare gli habitat naturali e gli habitat delle specie di interesse comunitario nonche' perturbare le specie per cui le zone sono state designate, mettendo a rischio gli obiettivi di tutela.

4. Fatte salve le disposizioni di tutela piu' severe, nell'ambito dei siti Natura 2000 e' vietato:

a) realizzare nuove linee aeree elettriche e telefoniche;
b) realizzare nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita, ad eccezione di teleferiche;

c) aprire nuove cave e miniere, ad eccezione di quelle gia' regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge; cave e miniere esistenti possono essere coltivate sino alla scadenza della concessione, ma senza possibilita' di proroga;

d) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento di quelli esistenti o gia' autorizzati, nonche' gli impianti destinati a coprire il fabbisogno all'interno della zona tutelata che presentano limitata potenza ed altezza;

e) realizzare nuove discariche ed impianti di depurazione di acque reflue, ad eccezione degli impianti di depurazione per singoli edifici nella zona tutelata;

f) diserbare e tagliare la vegetazione riparia di corsi d'acqua durante il periodo riproduttivo degli uccelli, e cioe' tra il 15 marzo ed il 15 luglio;

g) spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame, di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole.

5. Le linee elettriche aeree esistenti nei siti Natura 2000 devono essere messe in sicurezza per ridurre il rischio di collisione o elettrocuzione.

6. I piani e i progetti previsti all'art. 6 della direttiva habitat, che possono avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000, sono soggetti alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 22.

7. Per rendere ecologicamente piu' coerente la rete Natura 2000, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la creazione, la conservazione e il ripristino degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua, come i corsi d'acqua con le relative sponde e i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli stagni o i boschetti, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

8. Nei siti Natura 2000 la Provincia autonoma di Bolzano promuove:

a) la rimozione di residui di costruzioni od impianti tecnici non piu' utilizzati;

b) le forme di agricoltura estensive tradizionali;

c) la conservazione ed il ripristino di habitat naturali e seminaturali;

d) l'interramento o l'isolamento delle linee aeree esistenti.

Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000

Art. 22
Valutazione d'incidenza

1. La valutazione d'incidenza e' richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed e' effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione gia' previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti.

2. Gli organi individuali o collegiali preposti all'esame e all'approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell'esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all'incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione.

3. Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all'allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto puo' essere approvato nonostante il parere negativo dell'esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

5. Qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

6. I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, di cui e' data comunicazione alla Commissione europea.

Capo V
TUTELA DI MINERALI E FOSSILI

Art. 23
Tutela dei fossili

1. Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l'estrazione di fossili.

2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, acquisito il parere del Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, puo' autorizzare l'attivita' di raccolta ed estrazione di fossili unicamente per scopi scientifici e didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali.

Capo V
TUTELA DI MINERALI E FOSSILI

Art. 24
Tutela dei minerali

1. Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l'estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione.

2. Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l'estrazione di minerali esclusivamente:

a) ad iscritti ad un'associazione mineralogica associata alla federazione provinciale;

b) ad iscritti ad un'associazione mineralogica con sede al di fuori del territorio provinciale, su richiesta della federazione provinciale e per un periodo limitato;

c) a persone in grado di dimostrare di possedere una particolare esperienza e conoscenza specialistica in materia.

3. L'autorizzazione e' personale, ha validita' limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di eta'.

4. L'autorizzazione alla raccolta e all'estrazione di minerali non puo' essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta, salvo per scopi scientifici e didattici o per la raccolta effettuata in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, previa acquisizione del parere positivo del Museo stesso.

Capo V
TUTELA DI MINERALI E FOSSILI

Art. 25
Raccolta ed estrazione

1. Non si considera raccolta il rinvenimento accidentale sul terreno di singoli minerali e fossili.

2. Nell'estrazione di minerali e fossili e' consentito l'impiego della comune attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli fino a 40 centimetri, badili, piccozze ed altri mezzi manuali. L'impiego di macchine perforatrici di qualsiasi tipo, materiali esplosivi e leve idrauliche deve essere autorizzato dal direttore ovvero dalla direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.

3. Una volta terminata l'estrazione e prima di abbandonare il sito, esso deve essere ricomposto, riassetando il manto vegetale e lasciando l'area in condizioni conformi alle particolari caratteristiche della zona.

Capo VI
PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA

Art. 26
Misure di promozione

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela della natura e del paesaggio, puo' sostenere con contributi e sussidi l'attivita' di associazioni ed organizzazioni che si dedicano a tale compito e mettere a disposizione mezzi appropriati nonche' commissionare lavori di ricerca e di pianificazione.

2. La Provincia autonoma di Bolzano promuove in particolar modo la ricerca e le attivita' scientifiche nonche' la sensibilizzazione e l'informazione ai fini della tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva habitat e della direttiva uccelli.

Capo VI
PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA

Art. 27
Tutela contrattuale della natura

1. La Provincia autonoma di Bolzano puo' stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporre contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure. Tali contratti possono avere per oggetto misure ai sensi della direttiva habitat oppure della direttiva uccelli, misure per la conservazione e cura di aree protette, inclusa la gestione delle stesse e la redazione e attuazione di piani di gestione, per la conservazione e la cura di zone umide, boschi ripari, prati aridi e magri oppure per la conservazione e cura della vegetazione arbustiva di campagna o delle siepi di valore naturalistico.

2. La Giunta provinciale emana direttive sulla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, sulla natura e la quantita' del compenso e sulle prescrizioni, condizioni e scadenze degli stessi.

Capo VII
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 28
Monitoraggio

1. La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, in collaborazione con l'ufficio provinciale competente in materia di caccia e pesca, sorveglia e documenta lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica, tenendo conto degli habitat e delle specie prioritarie ai sensi della direttiva habitat e delle specie di cui all'allegato I della direttiva uccelli, redigendo ogni sei anni un'apposita relazione.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì informazioni relative alle misure di conservazione fissate dalla Giunta provinciale nonché la valutazione dell'impatto di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva habitat.

Capo VII
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 29
Vigilanza e controllo

1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l'osservanza della presente legge.

Capo VII
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 30
Confisca

1. In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di sviluppo e di tutti i fossili e minerali.

2. Chiunque si rifiuti, a seguito di formale intimazione, di consegnare quanto riportato al comma 1, soggiace ad una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo previsto all'art. 31 per le rispettive trasgressioni.

3. Gli animali confiscati o le loro forme di sviluppo sono, se possibile, reimmessi nel loro ambiente naturale.

4. Gli animali confiscati che non possono essere reimmessi nel loro ambiente naturale nonché i fossili e i minerali confiscati sono consegnati al Museo di scienze naturali dell'Alto Adige.

Capo VII ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 31 Sanzioni amministrative

1. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2, riguardante il commercio di animali che vivono allo stato selvatico, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni singolo animale.

2. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, o all'art. 5 sulla tutela di specie di animali integralmente protette, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

3. Chi ferisce o abbatte un animale integralmente protetto e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni singolo animale.

4. Chi deteriora o distrugge i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione, le aree di riposo o di dimora di specie animali integralmente protette e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione e' aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

5. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), e all'art. 9, comma 1, relativi alla tutela di specie vegetali integralmente protette, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 50,00 euro per la prima pianta, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

6. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), riguardante la tutela dell'ambiente naturale di specie vegetali integralmente protette, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione e' aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

7. Chi, in violazione dell'art. 8, comma 2, raccoglie piu' di dieci steli fioriferi di piante parzialmente protette, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

8. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro.

9. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 8, comma 5, per la raccolta per uso proprio di specie vegetali parzialmente protette, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 70,00 euro.

10. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 12, riguardante l'introduzione di animali estranei alla fauna locale, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro ed e' tenuto a rimuovere gli animali.

11. Chi contravviene alla disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), riguardante la circolazione con natanti a motore, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

12. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 5, riguardante lo sfalcio di canneti, prati da strame e fosse di

bonifica, all'art. 18, comma 1, riguardante il taglio di siepi ed arbusti, all'art. 19, commi 1 e 3, riguardanti l'abbruciamento e il trattamento con erbicidi e all'art. 21, comma 4, lettera g), riguardante lo spargimento di concime minerale e concime organico liquido nei siti Natura 2000, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione e' aumentata di 10,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

13. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, riguardante la raccolta e l'estrazione di fossili, o raccoglie minerali senza l'autorizzazione di cui all'art. 24, comma 1, o contravviene alle condizioni dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, o all'art. 24, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace chi oppone un rifiuto alla richiesta del personale addetto alla vigilanza di esibire l'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, o all'art. 24.

14. Chi utilizza strumenti non previsti dall'art. 25, comma 2, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

15. Chi non ripristina il manto vegetale e il sito come prescritto dall'art. 25, comma 3, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro.

Capo VII ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 32 Sostituzione di norme di tutela

1. Le norme di tutela delle specie di cui al capo II e le norme di tutela dei minerali e fossili di cui al capo V sostituiscono tutte le relative disposizioni previste nei vincoli paesaggistici.

Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 33 Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«4. L'Osservatorio faunistico e' un organo di consulenza tecnico-scientifica dell'amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell'amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell'Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso per il gruppo linguistico ladino.».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Nelle oasi di protezione l'esercizio della caccia e' vietato. Nei biotopi protetti con un'estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all'art. 27 nonche' l'abbattimento della volpe.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:

«1-bis. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l'Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, puo' consentire nelle oasi di protezione l'abbattimento di determinate specie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienicosanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.».

4. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell'avifauna.».

Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34

Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18
«Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali»

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantita' di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.».

Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35

Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
recante «Tutela del paesaggio»

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e' aggiunta la seguente lettera:

«f) la gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonche' della cultura edilizia.».

Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36

Abrogazione di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

a) la legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, e successive modifiche.

Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 25105 e 25210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall'art. 36, lettera b).

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale.

Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 38
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 maggio 2010

DURNWALDER